



Prot. n. 295/23

Foggia, lì 13/07/2023

Trasmissione via pec aslfg@mailcert.aslfg.it;

Al Direttore Generale

Dr. Antonio Nigri

Al Direttore Amministrativo

Dr. Michelangelo Armenise

ASL Foggia

Oggetto: piano dell'organizzazione dei servizi e del lavoro ASL FG: criticità, mancata informativa organizzazione sindacale tutela del lavoro delle funzioni e dell'organizzazione.

Premesso che l'articolo 1 del D. Lgs. n. 165/2001 aggiornato al presente così recita: *"Finalità ed ambito di applicazione (Art. 1 del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'alt 1 del D.Lgs n. 80 del 1998)*

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

- a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;*
- b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;*
- c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.*

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria,

Funzione Pubblica CGIL Provinciale di Foggia

Via della Repubblica, 68 - 71121 Foggia

Telefono: 0881.721100 - c.f.: 94017680714 - www.cgilfoggia.it

posta@fpcgilfoggia.it – posta@pec.fpcgilfoggia.it

artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, **le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale**, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

Così come l'art. 2 Fonti (Art. 2, commi da 1 a 3 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 2 del D. Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 2 del D. Lgs n. 80 del 1998).

1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:

- a) *funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, **nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità**. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione.*

Tanto premesso, si deve convenire, che questa organizzazione sindacale adempie e concorre alla tutela dei lavoratori attraverso atti di vigilanza e tutela dovuti ai principi di trasparenza di cui alla legge n. 241/90 e sulla scorta di tanto evidenza quanto segue:

l'art. 6 del D. Lgs n. 165/2001 dispone:

Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale (Art. 6 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 4 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 5 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 2 del D.Lgs n. 387 del 1998).

1. ***Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.***
2. *Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la*

Funzione Pubblica CGIL Provinciale di Foggia

Via della Repubblica, 68 - 71121 Foggia

Telefono: 0881.721100 - c.f.: 94017680714 - www.cgilfoggia.it

posta@fpcgilfoggia.it – posta@pec.fpcgilfoggia.it

coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. *In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.*

Si dovrà convenire altrettanto, che in codesta Azienda Sanitaria si sono verificate inversioni procedurali, che destano seria preoccupazione atteso che con delibera n. 551 del 17/06/2023 si è proceduto all'approvazione provvisoria del piano triennale dei fabbisogni 2022 – 2024, priva di una esposizione di un piano della organizzazione dei servizi e del lavoro propedeutica di evidenze delle criticità, necessità di modificare, istituire, declassare ed estinguere strutture o servizi ai fini della giusta collocazione di personale, esponendo modelli organizzativi, documentati da evidenze del rapporto dei carichi di lavoro, degli adempimenti, delle finalità contrattuali, individuali e di quant'altro che si dirà, per la tutela della Dirigenza medica, sanitaria e di comparto nelle sue varie afferenze in quanto destinatari degli effetti di tali atti.

Ancora, appare giusto rimembrare, che le scansioni normative previste in tali procedure, si dovevano avvalere preliminarmente degli atti di cui all'art. 3 del D. Lgs n. 502 che per comodità espositiva si riporta nella parte di interesse:

“Organizzazione delle unità sanitarie locali:

1. *Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, avvalendosi anche delle aziende di cui all'articolo 4.*

*1-bis. In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione e funzionamento sono **disciplinati con atto aziendale di diritto privato**, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali. L'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica.*

1-ter. Le aziende di cui ai commi 1 e 1-bis informano la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e sono tenute al rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse

Funzione Pubblica CGIL Provinciale di Foggia

Via della Repubblica, 68 - 71121 Foggia

Telefono: 0881.721100 - c.f.: 94017680714 - www.cgilfoggia.it

posta@fpcgilfoggia.it – posta@pec.fpcgilfoggia.it

finanziarie. Agiscono mediante atti di diritto privato. I contratti di fornitura di beni e servizi, il cui valore sia inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria in materia, sono appaltati o contrattati direttamente.....”

Consegue che, la propedeuticità della pubblicazione e costituzione dell’atto aziendale che statuisce le prerogative dei Direttori Generali nell’esercizio del diritto privato, meglio, privatistico in funzione di una valutazione dello stato dell’assistenza sanitaria del territorio alla luce delle caratteristiche orografiche della produttività finora realizzata, della carenza assistenziale dei luoghi e delle strutture e tanto per proclamare il governo dell’Azienda ai fini della realizzazione dei programmi, dei progetti e degli obiettivi e della gestione finanziaria.

Ad oggi, sussiste una inversione di tali prospettive e percorsi che necessitano di un immediato confronto, con la scrivente organizzazione sindacale al fine di evitare inutili e tardive controversie, il relativo coinvolgimento di organi di controllo stante l’attuale stato delle cose.

Pertanto, si chiede con urgenza di conoscere il piano della organizzazione dei servizi e del lavoro, così da poterlo correlare nella sua interezza con il piano dei fabbisogni seppur provvisorio che può ingenerare inutili aspettative ovvero altrettante delusioni rispetto a quella integrità dello stato di salute primariamente della popolazione coinvolta, ma altrettanto dei lavoratori ad essa addetti.

Tanto, in via preliminare preannunciandosi fin d’ora che il mancato incontro ovvero omessi adempimenti rappresentano violazione della trasparenza della efficacia e della economicità dell’azione amministrativa di codesta azienda e di mancata attuazione della tutela sindacale.

Si resta in attesa di Vs sollecito incontro, contestualmente si chiede di non adottare atti ad oggi secretati, attesa la importanza degli stessi ai fini della corretta gestione aziendale.

Coord. Prov.li FP CGIL
f.to Dr. A. Castelluccio/Dr. G. Russi

Il Segretario Generale
f.to Angelo Ricucci

Funzione Pubblica CGIL Provinciale di Foggia

Via della Repubblica, 68 - 71121 Foggia

Telefono: 0881.721100 - c.f.: 94017680714 - www.cgilfoggia.it

posta@fpcgilfoggia.it – posta@pec.fpcgilfoggia.it